



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

DECRETO n° \_\_\_\_\_ del

**Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'ODA n. 4352412 del 2.7.2018 – rinnovo contratto di noleggio delle apparecchiature stampanti Kyocera: TASK alfa3511i matricola V977710661 C; TASK alfa3511i matricola V977710692C ; TASK alfa3511i matricola V977710757C per la durata di un anno (27.7.2022 – 26.7.2023) con la Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., CIG: Z72365F9CF.**

**Il Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel**

**Considerato che:**

- Il Parco Archeologico di Pompei in forza di contratto di noleggio concluso a mezzo O.D.A. del 2.7.2018 n. 4352412 – (Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni) con la Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede legale in Milano dispone delle seguenti apparecchiature stampanti: TASK alfa3511i matricola V977710661 C; TASK alfa3511i matricola V977710692C ; TASK alfa3511i matricola V977710757C attualmente in dotazione dell'Ufficio Tutela (n.1) e della Biblioteca (n.2) e necessarie per l'espletamento delle attività dei dipendenti;
- Il contratto de quo è in scadenza alla data del 26.7.2022 ed è, quindi, indispensabile procedere al rinnovo di tale rapporto al fine di continuare a beneficiare delle attrezzature necessarie alle esigenze dell'Amministrazione;
- Il Funzionario Informatico Dott. Alberto Bruni, quale Responsabile dell'Ufficio Tecnologico Informatico, ha avuto modo di verificare che il rinnovo del noleggio può essere effettuato attraverso la trasmissione del modulo di preordine prodotto da Kyocera e compilato dal Parco Archeologico;
- Il Dott. Bruni ha verificato che l'importo necessario per il rinnovo del contratto di noleggio per una durata di 1 anno, è pari ad € 1.344,00 oltre iva e, quindi, per una somma complessiva pari ad € 1639,68 compreso IVA, segnatamente pari ad un ammontare di € 112,00 (per un trimestre) oltre iva per ciascuna delle tre apparecchiature;
- Tale somma presenta un valore inferiore alla soglia comunitaria e, pertanto, è possibile ricorrere ad una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n. 50/20146 e ss.mm.ii da avviare e concludersi attraverso la predisposizione di un ordine da trasmettere al fornitore e senza obbligo di ricorso al MEPA, attesi i limiti precisati dalla

Circolare n. 33 del 02 Agosto 2019, prot. MIBACT PA-POMPEI del 02.08.2019 n. 9176, la Direzione Generale Musei MIBACT – Servizio I “*dall’art. 1, comma 450, L n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018)*” secondo cui “*le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di ricorrere al MEPA; pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo*”;

- L’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120 e da ultimo modificato dal Decreto Legge n. 77/2021 sancisce, in particolare all’art. 51, che “*Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”.
- la Linea Guida ANAC n. 04, aggiornata con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, espressamente prevede che “*Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico 9 europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per*

*l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)".*

- il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente : Z72365F9CF

### DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. Il conferimento dell'incarico di RUP e Direttore dell'Esecuzione della presente procedura al Funzionario Informatico Dott. Alberto Bruni, ex art. 31 e 101 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
3. L'autorizzazione al rinnovo del contratto di noleggio delle stampanti per la durata di 1 anno, attraverso la predisposizione di un ordine -che si allega al presente atto rappresentandone una parte integrante e sostanziale – da trasmettersi ai fini della stipula alla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede legale in Milano, 20132 alla Via Monfalcone n. 15 (P.IVA e CF: 02973040963 ) per un importo pari ad € 1.344,00 oltre IVA e, quindi, per una somma complessiva pari ad € 1639,68 compreso IVA;
4. Di stipulare quindi con la Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., gli atti relativi al rinnovo del contratto di noleggio delle stampanti apparecchiature TASK alfa3511i matricola V977710661 C; TASK alfa3511i matricola V977710692C ; TASK alfa3511i matricola V977710757C per la durata di un anno a partire dal 27.7.2022 e fino al 26.7.2023;
5. Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ha imputato la spesa occorrente per il presente acquisto come di seguito riportato: Bilancio 2022, CAP. 1.1.3.127, IMP. 185.

**Il Direttore Generale**

**Dott. Gabriel Zuchtriegel**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnologico Informatico

F.lli Dott. Alberto Bruni

Visto di Regolarità contabile

Dott. Davide Russo



